



Bando per la concessione di contributi a sostegno delle mamme imprenditrici per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro - anno 2023

**ART. 1
FINALITA'**

01. La Camera di Commercio di Padova (in seguito la Camera), su proposta del proprio Comitato Imprenditoria Femminile, con il presente bando assegna contributi a fondo perduto a favore delle **micro, piccole e medie imprese**, con sede legale e/o unità locali operative nella provincia di Padova, **con la presenza di donne imprenditrici**, come definite all'art. 3, **con figli di età fino a 6 anni compiuti alla data di invio della domanda** (con eccezione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera F), al fine di sostenere le spese necessarie per conciliare tempi di vita e di lavoro.

**ART. 2
RISORSE FINANZIARIE E IMPORTO DEL CONTRIBUTO CAMERALE**

01. la dotazione finanziaria prevista per tale intervento è di **€ 30.000,00**.
02. i contributi sono assegnati a fondo perduto, in un'unica soluzione nella misura del 50% delle spese ammissibili;
03. il contributo **minimo è di € 1.000,00** corrispondenti a spese ammissibili complessive di importo minimo non inferiore a € 2.000,00, e il contributo **massimo è di € 5.000,00**, corrispondenti a spese ammissibili complessive di importo massimo pari o superiore a € 10.000,00;
04. il contributo liquidabile ad esito positivo della rendicontazione non potrà essere superiore al contributo concesso;
05. nel caso in cui le spese rendicontate e ritenute ammissibili risultino inferiori al minimo previsto di **€ 2.000,00 nessun contributo potrà essere erogato**;
06. nel caso in cui le spese rendicontate ritenute ammissibili risultino inferiori alle spese dichiarate in sede di domanda (sulla base delle quali è stato calcolato il contributo), il contributo liquidabile verrà proporzionalmente ridotto;
07. nel caso in cui le spese rendicontate ritenute ammissibili risultino inferiori al 50% delle spese dichiarate in sede di domanda, **nessun contributo potrà essere erogato**;
08. qualora l'impresa richiedente risulti iscritta nell'Elenco del "Rating di Legalità"¹(Regolamento di attuazione dell'art. 5-ter del D.L. n. 1/2012, così come modificato dall'art. 1, co. 1-quinquies, del D.L. n. 29/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 62/2012, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato) le verrà riconosciuta una precedenza nella graduatoria di assegnazione del contributo;

¹ Il rating di legalità consiste nell'attribuzione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di un punteggio che misura il previsto livello di legalità dei comportamenti aziendali. Possono chiedere l'attribuzione del rating le imprese operative in Italia che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'esercizio chiuso l'anno precedente alla richiesta e che siano iscritte al r.i. da almeno due anni. Il rating, che ha un range tra un minimo di una "stelletta" ad un massimo di tre "stellette", viene attribuito sulla base delle dichiarazioni delle aziende, verificate tramite controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni interessate. Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta (art. 8 Regolamento di attuazione dell'art. 5-ter del d.l. n. 1/2012, così come modificato dall'art. 1, co. 1-quinquies, del d.l. n. 29/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 62/2012, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).



09. la Camera si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio e senza che alcuno possa vantare alcuna pretesa, di:
- incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il bando;
 - chiudere anticipatamente i termini della presentazione delle domande, in caso di esaurimento delle risorse disponibili;
 - riaprire i termini di presentazione delle domande, in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili, dopo il termine di scadenza della presentazione delle domande;
 - revocare, annullare, rinviare il presente bando.
10. Di ciò verrà data informazione nel sito camerale: www.pd.camcom.it.

ART. 3

SOGGETTI AMMISSIBILI

01. Beneficiari del presente bando sono le **micro, piccole e medie imprese** (MPMI)², così definite dall'Allegato 1 del Regolamento (UE) 651/2014 del 17 giugno 2014, con **sede legale e/o unità locale operative**³ nella provincia di Padova, iscritte al Registro Imprese (o al REA in caso di unità locali) della Camera di Commercio di Padova **nelle quali vi sia almeno una mamma imprenditrice, con figli di età fino a 6 anni compiuti alla data di invio della domanda** (con eccezione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera F), come individuata al comma 2;
02. Ai fini del presente bando, per mamme imprenditrici si intendono le donne:
- titolari di un'impresa individuale;
 - socie amministratrici di società di persone (società semplici, s.n.c., s.a.s.);
 - socie lavoranti di società di persone;
 - legale rappresentanti, amministratrici uniche o componenti del consiglio di amministrazione o di gestione di società di capitali (s.r.l., s.r.l.s., s.p.a., s.a.p.a.) o di società cooperative;
03. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente bando le imprese, di tutti i settori, che, alla data di presentazione della domanda presentino i seguenti requisiti:
- siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;
 - non presentino nella propria compagine sociale e/o nei propri organi di amministrazione soggetti in carica presso gli Organi della Camera di Commercio, ad eccezione delle società di servizi delle Associazioni imprenditoriali, in quanto l'eventuale incarico è svolto in rappresentanza della generalità delle imprese (cfr. Legge 190/2012);

² come definite dall'Allegato 1 al Regolamento (UE) N. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

³ la Sede operativa è uno dei luoghi dove viene effettivamente svolta l'attività imprenditoriale. Può coincidere o no con la Sede legale, e deve essere regolarmente comunicata alla Camera di Commercio competente. Non sono sedi operative le unità locali magazzino o ufficio per le quali non si ha un'attività economica dichiarata, trattandosi di sole localizzazioni che contribuiscono al processo produttivo che si svolge altrove.



- c. non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- d. non abbiano, dal momento di presentazione della domanda al momento della erogazione/liquidazione, contratti di fornitura di servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio di Padova, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012; non sarà concesso e/o liquidato alcun contributo ovvero, se liquidato, il contributo potrà essere revocato ai soggetti che abbiano in essere un contratto di cui al periodo che precede;
- e. non si trovassero in stato di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019⁴. Sono tuttavia ammissibili alle agevolazioni le micro e piccole imprese che fossero in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 purché al momento della concessione dell'aiuto non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza;
- f. **sono escluse** dall'ammissione al contributo le imprese di qualunque forma giuridica che abbiano dichiarato agli atti del Registro Imprese la medesima sede legale presso il medesimo numero civico di altra impresa che precede in graduatoria;
- g. per ragioni di trasparenza e rotazione, **sono escluse** dall'ammissione al contributo le imprese di qualunque forma giuridica i cui legali rappresentanti/soci amministratori siano legali rappresentanti/soci amministratori di altra impresa partecipante al bando che precede in graduatoria;
- h. **non abbiano ottenuto la concessione**, e conseguente liquidazione del contributo a valere sul bando sostegno mamme imprenditrici per conciliazione tempi di vita e di lavoro - anno 2022 della Camera di Commercio di Padova;
- i. inviino il Modulo Base e l' "Allegato A - Modulo domanda e dichiarazioni sostitutive dell'impresa", tramite la piattaforma Telemaco.

I requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3, lettere da A) a D) dovranno essere posseduti dall'impresa fino al momento dell'erogazione/liquidazione, pena la revoca del contributo.

04. Alla data della presentazione della documentazione di rendicontazione (di cui all'art. 9) e fino alla liquidazione del contributo, le imprese:

- a. dovranno risultare in regola con il pagamento del **diritto annuale**. Nel caso in cui si riscontri un'irregolarità in merito al pagamento del diritto annuale, le imprese saranno invitate a regolarizzarsi ed a trasmettere apposita documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del diritto annuale mancante entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, pena la non ammissibilità al contributo; saranno considerate comunque ammissibili domande di contributo inviate da imprese che presentino irregolarità nel versamento del diritto annuale a seguito di errori materiali di calcolo o errati arrotondamenti con differenze di pochi centesimi o euro negli ultimi 10 anni (termine di prescrizione del diritto annuale). Le irregolarità per le quali non è richiesta la regolarizzazione ai fini dell'ammissibilità al presente bando di contributo saranno comunque oggetto di

⁴ In base alla definizione di cui all'ART. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014.



accertamento da parte dell'ufficio Diritto Annuale in sede di controllo e accertamento periodico finalizzato all'emissione dei ruoli esattoriali.

- b. **dovranno aver assolto gli obblighi contributivi** ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni; la liquidazione del contributo sarà subordinata alla verifica della regolarità contributiva, attestata dal D.U.R.C. regolare acquisito d'ufficio dalla Camera di Commercio.

05. Le imprese sono tenute a dare tempestiva comunicazione di eventuali modifiche delle informazioni e/o dei dati esposti, intervenute successivamente alla presentazione della domanda.

06. L'eventuale perdita in itinere dei requisiti (ad esempio: cessione o affitto d'azienda, cessazione attività, messa in liquidazione, avvio di procedure fallimentari/liquidazione giudiziale o cancellazione dell'impresa) non consentirà la concessione e/o erogazione del contributo.

ART. 4

SPESE AMMISSIBILI

01. Sono ammesse a contributo esclusivamente le seguenti spese (al netto dell'IVA), sostenute (fatture emesse) a partire **dal 01/01/2023 e fino al 31/12/2023** (e regolarmente quietanzate al momento della presentazione della rendicontazione):

- a. Inserimento in azienda di **risorse umane** - Spese sostenute dall'impresa per implementare l'organico presso la sede o unità locale operative ubicate nella provincia di Padova e far fronte alla minore presenza in azienda della mamma imprenditrice. Per implementazione dell'organico si intendono le **assunzioni a tempo determinato o indeterminato** effettuate per far fronte alla minor presenza nel periodo di maternità e nei primi 6 anni di vita compiuti del bambino, considerando il costo al lordo degli oneri fiscali e previdenziali riferito a tale periodo e comunque le spese sostenute a tal fine nel periodo compreso tra **l'01/01/2023 e il 31/12/2023**;
- b. Nuova organizzazione d'impresa e del lavoro - Spese sostenute dall'impresa per attivare una postazione di **telelavoro/smart working** presso l'abitazione della donna imprenditrice, al fine di consentirle di svolgere le proprie funzioni anche da casa e meglio conciliare l'accudimento del/della figlio/a con la prosecuzione dell'attività imprenditoriale. In questo caso le spese ammesse sono: acquisto computer fisso o portatile o notebook o ultrabook, stampante e scanner, contratto di attivazione di collegamento internet ad alta velocità, collegamenti da remoto al server dell'impresa o su piattaforme in cloud computing, fatture periodiche utenze e collegamento internet. **NON saranno ammissibili** spese per telefoni cellulari o tablet; sono ammesse le spese fatturate dai fornitori nel periodo compreso tra **l'01/01/2023 e il 31/12/2023**;
- c. Inserimento di **figure professionali** - Spese sostenute dall'impresa per acquisire le prestazioni di un **temporary manager** che possa sostituire o integrare l'apporto lavorativo della donna imprenditrice, affinché questa possa meglio dedicarsi alla cura del figlio/a. Sono ammesse le spese fatturate dal temporary manager nel periodo compreso tra **l'01/01/2023 e il 31/12/2023**;



- d. Formazione delle competenze per gestire l'attività di impresa – Spese sostenute dall'impresa per **azioni di formazione per la crescita delle competenze dell'imprenditrice** di cui all'art. 3 punto 2 in tema di smart working o per la crescita delle competenze digitali strategiche (marketing digitale, nuovi canali commerciali on line) e sostenute dall'impresa nel periodo compreso tra l'**01/01/2023 e il 31/12/2023**;
- e. **Spese di funzionamento di scuole dell'infanzia, asili nido o micronidi per bambini fino a 6 anni di età compiuti.** A tal fine saranno ammissibili nidi e micro nidi aziendali, costituiti nell'azienda presso la quale l'imprenditrice lavora o scuole dell'infanzia e nidi o micronidi presso terzi, in cui la stessa imprenditrice ha iscritto o iscriverà il/la proprio/a figlio/a. La scuola dell'infanzia, asilo nido o micronido dovrà essere gestita da Ente pubblico o, se privata, iscritta al Registro delle Imprese o al REA della Camera di Commercio di competenza, e le spese dovranno avvenire con modalità tracciabili (pagamento elettronico) ed essere intestate all'impresa richiedente o alla mamma imprenditrice. Le spese dovranno essere sostenute dall'impresa nel periodo compreso tra l'**01/01/2023 e il 31/12/2023**. Per tali spese, qualora sostenute direttamente dalla mamma imprenditrice e non imputabili alla contabilità d'impresa, le relative fatture elettroniche dovranno essere intestate alla mamma medesima;
- f. **Spese per il supporto domiciliare a favore di minori affetti da gravi patologie,** figli di imprenditrici. La documentazione di spesa deve essere accompagnata da un'attestazione del pediatra o dal medico pro-tempore competente, che dichiara l'impossibilità del bambino/ragazzo a frequentare gli asili nido, la scuola dell'infanzia e gli altri percorsi scolastici **fino al compimento del diciottesimo anno di età**, a causa di una grave patologia cronica. Per tali spese, qualora sostenute direttamente dalla mamma imprenditrice e non imputabili alla contabilità d'impresa, le relative fatture elettroniche dovranno essere intestate alla mamma medesima.
02. Le spese relative ai punti **da A ad E sono ammissibili fino al sesto (6°) anno compiuto** del figlio/a della mamma imprenditrice. Le spese relative al **punto F sono ammissibili fino al diciottesimo (18°) anno compiuto** del figlio/a della mamma imprenditrice.
03. Sono ammissibili le spese relative ai punti E e F sostenute anche per più di un/una figlio/a della mamma imprenditrice.
04. Con riferimento alle lettere E e F sono ammissibili le spese sostenute direttamente dalle mamme imprenditrici, non imputabili e non imputate alla contabilità d'impresa. In tal caso le fatture elettroniche dovranno essere intestate alla mamma imprenditrice e i pagamenti dovranno essere effettuati dalla mamma imprenditrice medesima, in modalità tracciabile.
05. Sono considerate ammissibili esclusivamente le spese e i costi specificamente imputabili all'iniziativa e di competenza dell'anno 2023, sostenuti (fatture emesse) tra l'1/01/2023 e il 31/12/2023 secondo il principio della competenza economica di cui al D.P.R.254/2005, e regolarmente quietanzate al momento della presentazione della rendicontazione.



06. Non sono considerate ammissibili (sono escluse) le spese fatturate dai seguenti soggetti:
- soci, amministratori, sindaci e dipendenti dell'impresa richiedente il contributo, nonché dal coniuge o parenti entro il secondo grado dei soggetti richiamati, ad esclusione delle prestazioni lavorative rese da soci con contratto di lavoro e senza cariche sociali;
 - imprese collegate e controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile all'impresa richiedente il contributo e relativi, soci, amministratori, sindaci e dipendenti;
 - imprese che abbiano "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" con l'impresa richiedente il contributo. Per assetti sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anch'essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, presenza degli stessi soggetti nella composizione sociale, presenza dei medesimi rappresentanti legali, collaboratori e consulenti legati a vario titolo all'impresa richiedente il contributo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.
07. **Il pagamento delle spese**, al fine dell'ottenimento del contributo **NON può essere effettuato** da soggetti diversi dall'impresa richiedente o dalla mamma imprenditrice interessata, come specificamente indicato all'art. 9, punto 9.

ART. 5

SOGGETTI DESTINATARI DEL CONTRIBUTO E PRESENTATORI DELLA DOMANDA

- I contributi sono concessi all'impresa che presenta domanda di contributo e non alle singole mamme imprenditrici.
- Ogni impresa può presentare **una sola richiesta di contributo, anche per più mamme imprenditrici della medesima impresa.**
- La richiesta di contributo deve essere effettuata tramite la compilazione e sottoscrizione dell'Allegato A - Modulo di domanda e dichiarazioni sostitutive dell'impresa, esclusivamente da parte di un/una legale rappresentante dell'impresa.
- In caso di eventuale presentazione di più domande da parte della medesima impresa è tenuta in considerazione solo la prima domanda presentata in ordine cronologico, salvo nel caso in cui autonomamente l'impresa si accorga di aver commesso degli errori e reinvi, entro i termini previsti dal bando, la domanda correttamente; in questo caso sarà presa in considerazione l'ultima domanda inviata correttamente e sarà esclusa quella incompleta, anche se inviata prima in ordine cronologico. In caso di rinvio della pratica l'impresa dovrà darne contestuale comunicazione alla Camera di Commercio via PEC all'indirizzo promozione@pd.legalmail.camcom.it, richiedendo che venga presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda inviata correttamente.



ART. 6

PROCEDIMENTO DEL BANDO

01. Il presente bando si svolge in **due fasi**:

- a. **una prima fase di concessione del contributo** alle imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, a seguito di invio della domanda di richiesta di partecipazione al bando - Allegato A Modulo di domanda e dichiarazioni sostitutive dell'impresa, sottoscritto da legale rappresentante dell'impresa e dell'Allegato B Dichiarazione di maternità sottoscritto da parte delle mamme imprenditrici (prima pratica telematica - concessione);
- b. **una seconda fase**, nella quale l'impresa **richiederà la liquidazione del contributo** già concesso, mediante compilazione dell'Allegato C Rendicontazione impresa e provvederà pertanto a rendicontare le spese effettuate producendo i relativi documenti giustificativi (seconda pratica telematica - rendicontazione) unitamente ai documenti giustificativi prodotti direttamente dalle mamme imprenditrici e all'Allegato D Rendicontazione mamme imprenditrici compilato e sottoscritto dalle medesime.

02. **Riepilogo date del bando:**

- a. data di apertura del bando - presentazione domande: 05/06/2023
- b. data di chiusura del bando - termine presentazione domande: 26/06/2023
- c. termine per la concessione del contributo: 11/08/2023
- d. presentazione della rendicontazione: dal 02/10/2023 al 05/02/2024
- e. termine per la liquidazione del contributo: 28/06/2024

ART. 7

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

01. A pena di esclusione, le domande di contributo devono essere presentate **dalle ore 10:00 del 05/06/2023 alle ore 19:00 del 26/06/2023** esclusivamente con invio **TELEMATICO** con firma digitale, attraverso lo sportello WebTelemaco.
02. Le domande inviate prima o dopo tali termini saranno automaticamente escluse.
03. Non sono considerate ammissibili altre modalità di trasmissione.
04. **E' ammesso il conferimento di apposita procura speciale** per la predisposizione e l'invio della pratica telematica con le modalità di cui all'art. 38 comma 3 bis del D.P.R. 445/2000 mediante la compilazione dell'apposita sezione dell'Allegato A Modulo di domanda e dichiarazioni sostitutive dell'impresa. In tal caso anche l'intermediario delegato dovrà firmare digitalmente il Modulo di domanda, Allegato A.
05. Per l'invio telematico è necessario:
 - a. essere registrati gratuitamente ai servizi di consultazione e invio pratiche di telemaco secondo le procedure disponibili all'indirizzo: www.registroimprese.it, area utente, registrati; profilo da attivare: Servizio Telemaco per l'accesso alle Banche Dati delle Camere di Commercio e alla trasmissione di pratiche telematiche;
 - b. dopo 48 ore lavorative si riceverà e-mail con le credenziali per l'accesso;
 - c. collegarsi al sito www.registroimprese.it;
 - d. compilare il Modulo Base della domanda, seguendo il percorso: Sportello Pratiche, Altri adempimenti camerali, Contributi alle imprese, Crea modello, Avvia compilazione;



- e. procedere con la funzione “Nuova” che permette di creare la pratica telematica;
- f. procedere con la funzione “Allega” che consente di allegare alla pratica telematica tutti i documenti obbligatori (firmati digitalmente, mediante l'utilizzo della Carta Nazionale dei Servizi della titolare/Legale rappresentante/Procuratore specifico) previsti dal bando di concorso;
- g. inviare la pratica, allegando alla stessa la seguente documentazione (in formato pdf. editabile quando richiesto, utilizzando i moduli predisposti dalla Camera di Commercio e scaricabili dal sito camerale www.pd.camcom.it), che dovrà essere firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato:

1) MODELLO BASE generato dal sistema e firmato digitalmente da titolare/legale rappresentante dell'impresa;
NB: il mancato invio del Modello Base comporta l'esclusione automatica dal presente bando;

2) ALLEGATO A) MODULO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'IMPRESA in formato PDF EDITABILE firmato digitalmente dalla titolare/legale rappresentante dell'impresa e, in caso di procura, anche dall'intermediario delegato. In caso di firma autografa da parte di titolare /legale rappresentante deve essere allegato documento d'identità in corso di validità del/della rappresentante medesimo/a.

NB: il mancato invio dell'ALLEGATO A Modulo di domanda e dichiarazioni sostitutive comporta l'esclusione automatica dal presente bando;

3) ALLEGATO B) MODULO DICHIARAZIONE DI MATERNITA' in formato PDF EDITABILE compilato e sottoscritto digitalmente dalle mamme imprenditrici. In caso di firma autografa della mamma imprenditrice deve essere allegato documento d'identità in corso di validità della medesima.

- 06. **NB: nella compilazione della pratica telematica in WebTelemaco il valore del contributo richiesto da indicare deve essere pari al 50% delle spese sostenute/previste ugualmente indicate nella pratica medesima.**
- 07. Le domande saranno esaminate ed accolte - secondo il criterio della priorità cronologica di presentazione tramite la piattaforma telematica WebTelemaco - sulla base della conformità delle stesse alle norme del presente bando, fino ad esaurimento dello stanziamento disponibile.
- 08. Nel caso di esaurimento dello stanziamento disponibile prima della data di scadenza prevista per la presentazione delle domande, la Camera si riserva la facoltà di procedere alla **chiusura anticipata del bando**; di tale chiusura verrà data comunicazione sul sito internet camerale www.pd.camcom.it.
- 09. La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici derivanti da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
- 10. L'impresa richiedente il contributo elegge a proprio domicilio ai fini della presente procedura **l'indirizzo PEC dichiarato al Registro delle Imprese** al quale verranno pertanto inoltrate tutte le comunicazioni formali successive all'invio della domanda.



11. **L'impresa dovrà obbligatoriamente indicare un referente** (cognome, e-mail, n. di telefono diretto) per ogni informazione e/o necessità istruttoria relativa alla domanda inoltrata.
12. **I casi di esclusione automatica** sono effettuati d'ufficio e senza comunicazione di preavviso di rigetto all'impresa richiedente il contributo e si verificano nelle seguenti ipotesi:
 - mancanza del Modello BASE (modello informatico generato dalla piattaforma);
 - mancanza del Modulo di domanda Allegato A;
 - Modulo di domanda, Allegato A, completamente in bianco o illeggibile, ancorché firmato dal titolare legale rappresentante e/o intermediario;
 - domanda presentata da impresa inattiva o che ha in corso procedure concorsuali o procedure di liquidazione;
 - domanda presentata fuori dai termini previsti;
 - domanda presentata più volte dalla stessa impresa (viene considerata solo la prima pervenuta in ordine cronologico, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 3);
 - rendicontazioni inviate tramite sportelli telematici aperti in contemporanea per altri bandi camerali;
13. Con risposta a interpello n. 907-1730/2020, in data 22/02/2021, l'Agenzia delle Entrate, Direzione regionale del Veneto, comunica che **l'imposta di bollo non è dovuta** per le istanze di partecipazione ai bandi camerali per l'erogazione di sussidi, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Tariffa Allegato A e dell'art. 8, comma 3 della Tariffa Allegato B al D.P.R. 642/1972.

ART. 8

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE CONTRIBUTO

1. E' prevista una procedura valutativa a sportello (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della pratica telematica, attestato dalla data e orario di presentazione e numero di protocollo assegnato dal sistema WebTelemaco, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. La concessione del contributo sarà effettuata per le domande presentate entro i termini del presente bando:
 - nel rispetto delle vigenti norme comunitarie sugli Aiuti di Stato alle imprese e norme sul cumulo degli aiuti (vedi art. 10);
 - nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente bando;
 - nei limiti del fondo stanziato di € 30.000,00.
2. Questa fase istruttoria si concluderà con l'adozione di uno o più provvedimenti dirigenziali di concessione o di diniego dell'agevolazione, debitamente motivati, **entro il 11.08.2023**, salvo diverse esigenze organizzative. Il provvedimento disporrà la concessione o il diniego del contributo per ciascuna delle domande pervenute, diniego che potrà avvenire per mancato superamento dell'istruttoria formale/tecnica o per esaurimento delle risorse disponibili. **Le domande ricevute, ma non finanziabili** per esaurimento delle risorse disponibili, **saranno valutate**, secondo i criteri del presente articolo, **solo in caso di integrazione del fondo** di cui all'art. 2, comma 1. Diversamente, saranno rigettate, con determinazione dirigenziale per "esaurimento dei fondi disponibili". I provvedimenti dirigenziali prevederanno l'approvazione sia dell'elenco delle domande ammesse e finanziabili fino ad esaurimento delle risorse stanziate, oggetto di concessione di contributo, sia dell'elenco delle domande non finanziabili per



esaurimento delle risorse stanziato. **Sarà cura della Camera di Commercio dare comunicazione a ciascun richiedente dell'esito della domanda all'indirizzo PEC dichiarato al Registro delle Imprese.** Gli elenchi delle imprese ammesse e finanziabili e delle non finanziabili per esaurimento di fondi, approvati con provvedimento dirigenziale, saranno oggetto di pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente camerale www.pd.camcom.it. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.

3. È facoltà dell'Ufficio competente **richiedere** all'impresa tutte le **integrazioni** ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni **entro e non oltre il termine di 10 giorni** dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la **decadenza della domanda di contributo**.

ART. 9

PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

DI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

01. L'erogazione del contributo avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione da parte dell'impresa beneficiaria di concessione e la conclusione con esito positivo della relativa istruttoria. Sul sito internet camerale www.pd.camcom.it, nella pagina dedicata al bando, sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.
02. **La rendicontazione** può essere presentata esclusivamente in via telematica, **a partire dalle ore 10.00 del 02/10/2023 ed entro e non oltre le 19.00 del 05/02/2024** con firma digitale, **attraverso lo sportello Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov⁵** (completamente gratuito), pena la decadenza dal contributo. La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici derivanti da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
03. **La rendicontazione va effettuata in una unica tranche**, poiché non sono ammessi anticipi e saldi: eventuali ulteriori invii di documentazione, dopo la liquidazione del contributo, non saranno presi in considerazione anche se effettuati entro i termini di rendicontazione. È ammesso un ulteriore invio di rendicontazione, entro i termini previsti dal bando, solo se l'impresa si accorge autonomamente, prima che venga effettuata la liquidazione del contributo da parte dell'ufficio competente, di aver erroneamente ommesso di trasmettere parte della rendicontazione. In tal caso l'impresa deve darne contestuale comunicazione motivando il secondo invio alla Camera di commercio tramite l'invio di una PEC all'indirizzo promozione@pd.legalmail.camcom.it.
04. La spesa sostenuta dovrà essere comprovata da idonei documenti giustificativi. Alla rendicontazione dovrà essere **allegata la seguente documentazione:**

⁵ **NB: Per presentare la pratica telematica di rendicontazione** (seconda pratica telematica presentata dopo la prima pratica di domanda per ottenere la concessione) **è necessario richiamare nel campo PROTOCOLLO il numero di protocollo assegnato precedentemente alla domanda di contributo (domanda di concessione - prima domanda telematica presentata).**

Il campo richiede 7 caratteri numerici: se il numero di protocollo è più breve anteporre degli 0.

Il numero di protocollo è presente nella ricevuta di conferma di avvenuto recapito della domanda di concessione: è il codice che segue quello generale nella stringa Protocollo; NON è il codice pratica



- a. Modulo **Allegato C RENDICONTAZIONE IMPRESA** dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 firmata digitalmente dal/dalla titolare/legale rappresentante dell'impresa e, in caso di procura, anche dall'intermediario delegato. In caso di firma autografa da parte del/della titolare/legale rappresentante deve essere allegato documento d'identità in corso di validità del/della rappresentante medesimo/a;
 - b. Modulo **Allegato D RENDICONTAZIONE MAMME IMPRENDITRICI** dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui all'art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 da parte delle mamme imprenditrici; firmata digitalmente dalla mamma imprenditrice e, in caso di procura, anche dall'intermediario delegato. In caso di firma autografa da parte della mamma imprenditrice deve essere allegato documento d'identità in corso di validità della medesima;
 - c. **fatture elettroniche in formato XML (estensione xml.p7m)**, NON in formato .PDF. In mancanza di fatture elettroniche l'impresa (o, se del caso la mamma imprenditrice) dovrà rendere apposita dichiarazione esplicativa delle motivazioni tecnico-giuridiche per cui non sono state inviate e allegare le fatture stesse nel formato disponibile.
05. Per le spese di cui alle lettere B, C, D, E e F dell'art. 4 del presente bando, dovranno essere allegate le fatture elettroniche intestate all'impresa.
 06. Nel caso in cui le spese di cui alle lettere E ed F dell'art. 4 del bando siano **sostenute direttamente dalla mamma imprenditrice** e non imputabili alla contabilità d'impresa, le fatture elettroniche dovranno essere intestate alla mamma medesima e i relativi pagamenti dovranno essere effettuati dalla mamma imprenditrice in modalità tracciabile.
 07. Nel caso di spese sostenute per l'ipotesi F di cui all'art. 4 del bando: **attestazione del pediatra (o del medico pro-tempore competente)** che dichiari l'impossibilità del bambino/ragazzo a frequentare gli asili nido o la scuola dell'infanzia e gli altri percorsi scolastici fino al compimento del diciottesimo anno di età, a causa di una grave patologia cronica.
 08. Per le spese di cui alle Lettere A e C dell'art. 4 del bando, dovranno essere allegati:
 - a. **contratti di assunzione/ampliamento organico in essere o concluso nel 2023;**
 - b. nel caso lettera A: **cedolini o buste paga e prospetto del costo aziendale lordo del dipendente assunto.**
 09. **Copia dei documenti attestanti i pagamenti effettuati dall'impresa e dalle mamme imprenditrici.** I documenti prodotti dovranno essere leggibili e chiari. Il pagamento delle spese ammissibili va effettuato esclusivamente tramite: bonifico bancario che riporti esito della transazione (**bonifico pagato, eseguito, codice CRO o simili, NON mero ordine di bonifico**), carta di credito (solo se accompagnato da **estratti conto** intestati all'impresa beneficiaria/mamma imprenditrice da cui risulti l'addebito stesso), ricevuta bancaria, assegno di cui risulti la **movimentazione nell'estratto conto bancario o postale**, o analoghi strumenti che garantiscano la più completa tracciabilità e che dovranno essere allegati alla documentazione di RENDICONTAZIONE, per dimostrare l'avvenuto pagamento nel periodo di ammissibilità delle spese.
 10. Non sarà ammessa a contributo la spesa il cui pagamento è stato effettuato per compensazione. Non sono ammesse spese per contratti di leasing.
 11. In caso di pagamento a mezzo RiBa, saranno ammesse le spese limitatamente alle ricevute scadute ed effettivamente pagate al momento della presentazione della domanda.

12. In caso di pagamento con assegno è da compilare l'apposita sezione del Modulo di RENDICONTAZIONE - Allegato C.
13. **Il pagamento** delle spese presentate secondo le modalità tracciabili sopra esposte, al fine dell'ottenimento del contributo **NON può essere effettuato da soggetti diversi dall'impresa richiedente o dalla mamma imprenditrice interessata.**
14. Le fatture devono essere redatte in euro e in lingua italiana ed esporre con chiarezza le singole voci di costo o essere accompagnate da apposita traduzione.
15. Eventuali documenti fiscali/fatture emessi in valute diverse dall'Euro, devono essere accompagnati, da dichiarazione del controvalore in euro, alla data di emissione della fattura/documento fiscale.
16. NB: La correlazione delle spese rispetto alle spese ammissibili del presente bando (di cui all'art. 4) dovrà essere evidenziata, a pena di inammissibilità della spesa, dalle **causali delle fatture e dei contratti**. Dalla causale delle fatture dovrà essere chiaramente identificabile l'oggetto dell'acquisto. In caso l'oggetto dell'acquisto non sia chiaramente identificabile dalla causale della fattura, l'impresa dovrà produrre apposita dichiarazione del fornitore esplicativa dell'oggetto dell'acquisto o, in caso di oggettiva impossibilità di produrre quest'ultima (acquisti tramite e-commerce), una propria dichiarazione sostitutiva e ogni documento utile ad identificare chiaramente l'oggetto dell'acquisto.
17. NB: L'indicazione nella causale di acquisto di **semplici codici prodotto o semplici sigle non immediatamente identificabili non è ritenuta causale parlante** e deve essere esplicitata con apposita dichiarazione o allegazione di documentazione esplicativa (relazioni tecniche, depliant, ecc).
18. **Le spese dovranno essere fatturate entro il 31.12.2023 e interamente pagate/quietanzate al momento dell'invio della documentazione di rendicontazione.**
19. **NB: Saranno escluse** totalmente dall'erogazione del contributo le imprese che (unitamente alle spese sostenute direttamente dalle mamme imprenditrici) abbiano realizzato una **spesa in misura inferiore al limite minimo previsto dall'art. 2, comma 3 (€ 2.000,00).**
20. La Camera di Commercio, in fase di istruttoria della rendicontazione, ai fini dell'erogazione del contributo verificherà il permanere, in capo all'impresa, dei requisiti previsti dall'art. 3, commi 1, 2 e 3, lettere da A) a D) del bando in oggetto. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, **il Contributo NON potrà essere erogato** alle imprese che in sede di rendicontazione/erogazione del contributo:
 - a. non risulteranno in regola con il pagamento del diritto annuale, salvo regolarizzazione
 - b. non risulteranno in regola con gli obblighi contributivi verificati tramite D.U.R.C.
 - c. avranno contratti di servizi in essere con la Camera di commercio
21. **Casi di esclusione automatica:** sono effettuati d'ufficio e senza comunicazione di preavviso di rigetto all'impresa richiedente il voucher e si verificano nei seguenti casi:
 - a. mancanza del modulo di rendicontazione IMPRESA (Allegato C);
 - b. modulo di rendicontazione IMPRESA (Allegato C) completamente in bianco o illeggibile, ancorché firmato dalla/dal titolare legale rappresentante e/o intermediario, o modulo non firmato dalla/dal titolare legale rappresentante anche se correttamente compilato;
 - c. rendicontazioni presentate da imprese inattive o che hanno in corso procedure concorsuali o procedure di liquidazione;
 - d. rendicontazioni presentate fuori dai termini previsti;



- e. rendicontazioni inviate tramite sportelli telematici aperti in contemporanea per altri bandi camerali;
 - f. documentazione di rendicontazione presentata più volte dalla stessa impresa (viene considerata solo la prima pervenuta in ordine cronologico, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 3).
 - g. E' facoltà dell'Ufficio Promozione e progetti di sviluppo del territorio richiedere all'impresa tutte le informazioni e **integrazioni ritenute necessarie** per un corretto esame della rendicontazione prodotta, con la precisazione che la **mancata presentazione di tali integrazioni/chiarimenti entro e non oltre il termine di 15 giorni di calendario dalla richiesta comporta la decadenza dal contributo**. Le integrazioni richieste dovranno pervenire alla PEC: promozione@pd.legalmail.camcom.it.
 - h. Nel caso in cui venga effettuato il preavviso di rigetto, esso viene sempre inviato tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo PEC dell'impresa come risultante dalla visura del Registro Imprese. L'impresa avrà 10 giorni di calendario di tempo dal ricevimento della PEC per presentare eventuali osservazioni e/o documentazione integrativa sempre tramite PEC. Se la Camera di Commercio non riceverà nessuna osservazione e/o documentazione integrativa, o la riceva dopo i dieci giorni ammessi, o con mezzi diversi dalla PEC, procederà all'automatica esclusione dell'impresa.
22. L'ammissibilità delle spese rendicontate sarà valutata autonomamente dalla Camera di Commercio ed eventuali decurtazioni delle stesse non saranno comunicate preventivamente all'impresa richiedente. La mancanza di uno o più documenti di spesa, o la presenza di spese fatturate e/o pagate fuori dai termini previsti dal presente bando, **comporta la decurtazione del relativo importo**.
23. L'esclusione, in sede di istruttoria della documentazione di rendicontazione, di alcune voci di spesa (non ritenute ammissibili) che comporti la riduzione delle spese ammissibili al di sotto del minimo previsto determinerà la **revoca del contributo**.
24. Se tra la fase di presentazione della domanda o della rendicontazione e quella di esame istruttorio della rendicontazione, l'impresa richiedente il contributo ha cessato l'attività o ha conferito l'azienda o è stata incorporata in altro soggetto giuridico e comunque in tutti i casi in cui il nuovo soggetto risultante da operazioni di fusione o scissione abbia un codice fiscale diverso da quello dell'impresa originaria, **l'impresa stessa viene automaticamente esclusa dalla liquidazione del contributo, senza preavviso di rigetto**.
25. **La liquidazione del contributo, per le imprese per le quali l'esito dell'istruttoria di rendicontazione si sia chiuso con esito positivo, avverrà entro il 28.06.2024.**

ART. 10

NORMATIVA COMUNITARIA IN TEMA DI AIUTI DI STATO

01. Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi, in regime de minimis ai sensi del Regolamento n. 1407/2013. In base a tale Regolamento, l'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad un'impresa "unica"⁶ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi

⁶ Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;



finanziari. Nel caso in cui l'impresa operi in più settori o svolga attività diverse, gli aiuti saranno concessi in base al regolamento applicabile al settore o all'attività oggetto di agevolazione.

02. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti tale Regolamento.
03. La Camera di Commercio effettuerà la verifica del rispetto dei massimali de minimis nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. Si raccomanda pertanto di verificare presso il Registro i contributi ottenuti dall'impresa (concessi anche se non ancora effettivamente percepiti) nell'esercizio corrente e nei due precedenti la data della domanda. Si raccomanda la verifica di tali contributi accedendo al sito del registro nazionale aiuti di stato:
<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>
04. Gli aiuti di cui al presente bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
- con altri aiuti in regime de minimis fino al massimale de minimis pertinente;
 - con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal Regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.
- Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.
05. I contributi di cui al presente bando sono cumulabili con altri contributi pubblici anche nei casi in cui tali altri contributi pubblici non siano giuridicamente inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art 107 del TFUE (es: credito d'imposta di valenza generale), purché non sia superata un'intensità massima del 100% dei costi sostenuti dalle imprese relativamente agli stessi costi ammissibili.
06. L'impresa dovrà comunque evitare sovracompensazioni sugli stessi costi ammissibili (stesse fatture) e dovrà dichiarare che il contributo camerale sommato a eventuali altri benefici pubblici non eccede il 100% dei costi ammissibili.

ART. 11

OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE

01. Le imprese beneficiarie del contributo sono obbligate, pena la decadenza totale o parziale dell'intervento finanziario:
- al rispetto di tutte le condizioni previste dal bando;
 - a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di liquidazione del contributo la documentazione relativa al presente bando;

-
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.



- d. a segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della liquidazione del contributo, eventuali variazioni relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata scrivendo all'indirizzo promozione@pd.legalmail.camcom.it. Dette eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Camera di Commercio di Padova.
- e. ad ottemperare agli obblighi di trasparenza previsti dalla legge n. 04.08.2017 n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" (obbligo di pubblicazione di tutti gli aiuti di importo complessivo superiore a 10.000 euro effettivamente percepiti nell'esercizio finanziario precedente entro il 30 giugno). NOTA: In proposito si segnala che il disegno di legge delega del Consiglio dei Ministri n. 22 del 23/2/2023 prevede, per il futuro, l'abolizione del suddetto obbligo, che sarà effettiva solo in caso di approvazione della relativa Legge delega.

ART. 12

DECADENZE E REVOCHE DEL CONTRIBUTO

- 01. L'eventuale contributo concesso sarà revocato, comportando, in caso di avvenuta liquidazione, la restituzione delle somme eventualmente già versate, nei seguenti casi:
 - a. sopravvenuto accertamento di uno dei casi di esclusione previsti dal bando;
 - b. impossibilità di effettuare i controlli, di cui all'art. 13, per cause imputabili al beneficiario;
 - c. esito negativo dei controlli di cui all'art. 13;
 - d. rinuncia al contributo da parte del beneficiario;
 - e. mancato invio della documentazione di rendicontazione entro il termine previsto dal bando;
 - f. spese rendicontate e ritenute ammissibili risultate inferiori al minimo previsto di € 2.000,00;
 - g. spese rendicontate ritenute ammissibili risultate inferiori al 50% delle spese dichiarate in sede di domanda;
 - h. in tutti gli altri casi previsti dal presente bando;
- 02. In caso di revoca del contributo le eventuali somme erogate dalla Camera dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e sino alla data di assunzione del provvedimento di decadenza/revoca.

ART. 13

CONTROLLI

La Camera di Commercio si riserva altresì di effettuare anche dopo l'erogazione del contributo, i controlli a campione ex art. 71 del D.P.R. 445/00.

Nel caso in cui emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il Dirigente provvede ad inoltrare immediatamente alla competente autorità giudiziaria denuncia di reato ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.

Le norme introdotte dal D.L. n. 34/2020, sopra citato, hanno modificato il comma 1 dell'art. 76 dello stesso DPR con la previsione che la sanzione ordinaria prevista dal codice penale per le dichiarazioni mendaci è aumentata da un terzo alla metà.

L'art. 264, comma 2, lett. a), n. 2), D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha introdotto il comma 1 bis dell'art. 75 per il quale "La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già



erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza”.

ART. 14

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il procedimento riferito al presente Regolamento è assegnato al Dirigente dell'Area Sviluppo e Promozione economica.

Il bando e la relativa modulistica sono pubblicati nel sito web istituzionale all'indirizzo www.pd.camcom.it

Informazioni e chiarimenti possono essere chiesti a:

Camera di Commercio di Padova

Ufficio Promozione e progetti di sviluppo del territorio

Piazza Insurrezione, 1/a Padova

Tel. 049/82.08.268

E-mail: promozione@pd.camcom.it

Pec: promozione@pd.legalmail.camcom.it

ART. 15

VALUTAZIONE DELL'AZIONE CAMERALE

Le imprese beneficiarie dei contributi concessi ai sensi del presente bando si impegnano a fornire tutte le informazioni che la Camera di Commercio di Padova riterrà necessarie al fine di valutare l'impatto che l'azione camerale produce sul territorio, sul tessuto economico e sull'operatività dell'impresa.

ART. 16

INFORMAZIONI EX ART. 13 e 14 GDPR RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RACCOLTI NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova, (di seguito, "CCIAA" o "Titolare") intende qui fornire le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali), in merito al trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito della procedura di erogazione del beneficio.

1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova, con sede in Padova, Piazza Insurrezione XXVIII aprile '45, n. 1A, tel. 049 82.08.111, PEC cciaa@pd.legalmail.camcom.it

2. DPO – Data Protection Officer

Al fine di meglio tutelare gli Interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (o RPD, Responsabile della protezione dei dati personali).



È possibile prendere contatto con il DPO della CCIAA di Padova al seguente indirizzo pec:
dpo@pd.legalmail.camcom.it

3. Finalità e Base Giuridica del Trattamento

La CCIAA tratta i dati personali raccolti nell'ambito del presente bando esclusivamente per le seguenti finalità:

- a. gestione delle attività inerenti il procedimento amministrativo di concessione del contributo, di erogazione e rendicontazione dello stesso, nonché per finalità di trasparenza amministrativa. Il trattamento è svolto in adempimento di obblighi normativi in tema di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi economici (art. 6, par. 1, lett. c) GDPR) nonché per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico assegnati alle CCIAA dalla L. 580/93 (art. 6, par. 1, lett. e) GDPR).

Per tali finalità, la CCIAA può trattare dati personali comuni e relativi a condanne penali e reati (in via meramente esemplificativa, autocertificazioni casellario giudiziario, carichi pendenti e dichiarazioni antimafia), eventualmente anche riguardanti dipendenti e/o collaboratori e/o soggetti che ricoprono a diverso titolo cariche societarie nelle imprese partecipanti e, ove richiesto dalla normativa, familiari conviventi di tali soggetti. Tali trattamenti sono svolti in adempimento di obblighi normativi imposti alla CCIAA (art. 6, par. 1, lett. c) GDPR e art. 2 octies, co. 3, lett. c) D.Lgs. 196/03).

- b. i dati di contatto potranno essere utilizzati dal Titolare, anche successivamente alla chiusura del bando, per l'invio di indagini sul grado di soddisfazione dell'utente relativamente ai servizi offerti dalla Camera di Commercio, in esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett.e) GDPR) assegnato alla CCIAA (in particolare D.Lgs. 150/09 e ss.mm.ii);
- c. esclusivamente previo Suo esplicito consenso e sulla base dello stesso, i dati di contatto raccolti saranno trattati dal Titolare per l'invio di comunicazioni informative e promozionali in ordine ad attività, servizi, eventi ed iniziative a vario titolo promossi dalla CCIAA, nonché promossi da altri Enti del Sistema Camerale e/o da altri Enti Pubblici. Il consenso prestato per la ricezione di comunicazioni è da revocabile in qualunque momento. Il mancato consenso o la sua successiva revoca non inciderà in alcun modo sulla procedura di assegnazione del contributo.

4. Dati ottenuti presso terzi

Si fa presente che il Titolare potrebbe procedere alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dall'impresa partecipante, anche mediante acquisizione di dati presso altri Enti pubblici e privati (in via meramente esemplificativa, Procura della Repubblica, Tribunali, Prefettura, Ordini Professionali, Enti di istruzione formazione, Anagrafe antimafia, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Cassa Edile competente territorialmente, Registro Nazionale Aiuti di Stato, Istituto di credito di riferimento, Comuni). Oggetto di tali verifiche potranno essere tanto dati di natura comune, quanto dati relativi a condanne penali e reati.

5. Autorizzati, responsabili del trattamento e destinatari dei dati personali

I suoi dati personali saranno trattati da personale dipendente della CCIAA previamente autorizzato al trattamento ed appositamente istruito e formato.



I dati personali possono essere trattati da soggetti esterni formalmente nominati dalla CCIAA quali Responsabili del trattamento, appartenenti alle seguenti categorie:

- società che erogano servizi tecnico/informatici;
- società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica;
- soggetti cui la CCIAA ha affidato lo svolgimento dell'istruttoria di ammissibilità / ricevibilità della domanda e/o lo svolgimento delle verifiche in fase di rendicontazione.

I dati, infine, potranno essere comunicati all'Istituto Cassiere della Camera di Commercio per l'erogazione del contributo; ad altre Pubbliche Amministrazioni per la corretta gestione del bando e di tutti gli adempimenti, anche fiscali e contributivi, di legge; all'autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge.

I dati identificativi degli assegnatari del contributo saranno altresì diffusi mediante pubblicazione sul sito web della Camera di Commercio nella sezione «Amministrazione trasparente», nei limiti e per le finalità di cui alla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.

6. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento dei dati

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per la corretta gestione della procedura di erogazione del contributo: il mancato conferimento (totale o parziale) non consentirà il corretto prosieguo dell'iter amministrativo di valutazione ed eventuale accoglimento della domanda di contributo.

7. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali trattati per le finalità di cui alla lettera a) del paragrafo 2 "Finalità e base giuridica del trattamento", saranno conservati dalla Camera di Commercio per 10 anni dalla data del provvedimento di erogazione del beneficio /contributo, salvo eventuale contenzioso e in questo caso sino alla definizione dello stesso; e salvo richieste avanzate nell'ambito di attività di controllo e vigilanza da parte di Enti terzi e, in questi casi, sino alla conclusione di tali attività.

I dati trattati per l'invio di indagini di customer satisfaction saranno conservati sino alla completa elaborazione dei risultati dell'indagine e, in ogni caso, per un periodo massimo di 2 anni dalla conclusione delle stessa.

Ove Lei abbia espresso il Suo consenso al trattamento dei dati personali per l'invio di comunicazioni da parte della Camera di Commercio i Suoi dati di contatto, saranno conservati sino ad un massimo di 15 giorni (tempi tecnici necessari) dalla Sua richiesta di disiscrizione dal servizio / revoca del consenso.

8. Trasferimento dei dati in paesi extra-UE

Il Titolare può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi di comunicazione telematica e, in particolar modo, di posta elettronica, che potrebbero far transitare i messaggi e le informazioni personali degli utenti anche in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, o che in tali Paesi potrebbero salvare copie di backup dei dati.

Il trasferimento all'estero così effettuato è attuato solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di una decisione di adeguatezza e che, dunque, garantiscono un livello adeguato di



protezione dei dati personali, oppure sulla base di clausole contrattuali tipo validate da un'Autorità di controllo europea e conformi ai modelli proposti dalla Commissione Europea.

9. Diritti dell'interessato

Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli Interessati diversi diritti esercitabili contattando il Titolare o il DPO ai recapiti indicati nella presente informativa. Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:

- il diritto di conoscere se il Titolare ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano
- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca.

In ogni caso, lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito: <https://www.garanteprivacy.it>

Questa informativa è stata aggiornata a 01 marzo 2023.